

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 18 marzo 2026, n. 143

Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) - Intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - Decreto MASAF 2 dicembre 2024 n. 635206.

Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2026/2027. Avviso per la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0", aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.2.2021, n. 262 del 10.8.2021, n. 327 del 17.9.2021, n. 380 del 15.9.2022, n. 434 del 25.10.2022 e n. 104 del 17.3.2023 e tiene conto altresì del contenuto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1093 del 31.7.2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, prorogato al 31 dicembre 2026 con DGR n.1375 del 30/09/2025;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla Dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogato al 31 maggio 2026 con Determinazione n.013/DIR/2025/00035 del 31/10/2025;

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2024/00173 del 03/05/2024 che conferisce al funzionario Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacono l'incarico di Elevata Qualificazione "Filiera viticola enologica" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogata al 30/04/2026 con Determinazione n.155/DIR/2025/00173 del 11/04/2025;

DATO ATTO del quadro normativo unionale in tema del sostegno all'OCM Vino dettato dai regolamenti di seguito richiamati:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante: “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati da gli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n.238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche MASAF) 19 dicembre 2022 n. 649010 avente ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il Decreto Ministeriale MASAF 2 dicembre 2024 n. 635206 avente ad oggetto a “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

VISTO il Decreto Dipartimentale MASAF n. 693212 del 24/12/2025 avente ad oggetto “Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027” che assegna alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse finanziarie pari ad Euro 15.217.193,00;

VISTO il Decreto Dipartimentale MASAF n. 40551 del 28/01/2026 avente ad oggetto “Settore vitivinicolo - Proroga date di presentazione delle domande e di definizione delle graduatorie INV e RRV - Campagna 2026/2027”;

VISTA la Circolare AGEA Coordinamento n. 1090 del 9/01/2025 avente ad oggetto “VITIVINICOLO - Disposizioni

nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTE le Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 8.2026 del 12/02/2026 prot. Orpum 12326, aventi ad oggetto: "VITIVINICOLO - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027";

VISTA la L.R. n.28/2006, "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTA la DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 "Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)"; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all'art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;

VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del 15/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale;

TENUTO CONTO che in conformità al comma 1, art. 8, del D.M. n. 635206 del 02/12/2024 il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento;
- contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione;

TENUTO CONTO che a norma dell'articolo 59 comma 1 del Reg. (UE) 2021/2115 l'aiuto finanziario erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti; a riguardo l'art. 8 comma 3 del decreto MASAF n. 635206 del 2/12/2024 stabilisce che il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, secondo le modalità stabilite all'articolo 44, comma 1, punto b) del Reg. (UE) 2115/2021;

TENUTO CONTO che il Piano strategico nazionale per l'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti consente alle Regioni meno sviluppate di aumentare il contributo comunitario fino al 75% delle spese sostenute;

PRESO ATTO delle TSCU (tabelle standard dei costi unitari) elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - con nota prot. n. 49723 del 04/06/2024. Le TSCU sono contenute nella pubblicazione "*Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento* "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale e consultabile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

TENUTO CONTO che, con Determinazione n. 155/DIR/2024/00198 del 28/05/2024, pubblicata nel BURP n. 44 del 30/05/2024, è stato stabilito che la compensazione delle perdite di reddito, applicata agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, può ammontare fino al 100% della perdita e non può superare l'importo massimo complessivo di € 3.000/ha

RILEVATO CHE tale importo risulta non più adeguato alla luce di dell'incremento dei costi di estirpazione e reimpianto;

PRESO ATTO degli esiti delle elaborazioni effettuate da ISMEA, trasmesse con nota prot. n. 0011658 del 21/03/2025, acquisita agli atti con prot. n. 0150252/2025, che stimano l'intervallo di riferimento per la perdita di reddito nel comparto vitivinicolo pugliese tra circa 2.534 Euro/Ha e 5.071 Euro/Ha, in funzione della tipologia produttiva;

PRESO ATTO della nota prot. n. 59454 del 06/02/2026 della Direzione Generale delle Politiche Internazionali

e dell'Unione europea del MASAF, avente ad oggetto "Settore Vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti – Compensazione delle perdite di reddito – Importo massimo".

RITENUTO pertanto di aggiornare l'importo della compensazione delle perdite di reddito applicata agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fissandolo in misura forfettaria pari a 5.000 Euro/ha, erogabile per una sola annualità e limitatamente ai casi di estirpazione e reimpianto, in quanto coerente con l'intervallo di perdita economica stimato sulla base dei parametri ISMEA.

RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, necessario attuare, per la campagna 2026/2027, l'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, stabilendo che ai fini della determinazione del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, si applica la Metodologia dei costi unitari certificata dal CREA, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale, nonchè la compensazione delle perdite di reddito fissandola in misura forfettaria pari a 5.000 Euro/ha, erogabile per una sola annualità e limitatamente ai casi di estirpazione e reimpianto.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- stabilire che, ai fini della determinazione del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dalle disposizioni regionali di attuazione per la campagna 2025/2026, si applicano le TSCU (tabelle standard dei costi unitari) elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - con nota prot. n. 49723 del 04/06/2024. Le TSCU sono contenute nella pubblicazione "*Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027*", pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale e consultabile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.
- stabilire che la compensazione delle perdite di reddito è fissata in misura forfettaria pari a 5.000 Euro/ha, erogabile per una sola annualità e limitatamente ai casi di estirpazione e reimpianto;
- approvare, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate con Decreto dipartimentale MASAF n.0017520 del 15/01/2025 per la campagna 2026/2027, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione del Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) e del D.M. 2 dicembre 2024 n. 635206, relative all'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", riportate nell'Allegato "A", composto da n.49 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del Reg. (UE) n.2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ESITO VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE: NEUTRO

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di stabilire che, ai fini della determinazione del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dalle disposizioni regionali di attuazione per la campagna 2025/2026, si applicano le TSCU

(tabelle standard dei costi unitari) elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - con nota prot. n. 49723 del 04/06/2024. Le TSCU sono contenute nella pubblicazione *"Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027*, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale e consultabile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;

- stabilire che la compensazione delle perdite di reddito è fissata in misura forfettaria pari a 5.000 Euro/ha, erogabile per una sola annualità e limitatamente ai casi di estirpazione e reimpianto;
- approvare, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate con Decreto dipartimentale MASAF n.0017520 del 15/01/2025 per la campagna 2026/2027, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione del Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) e del D.M. 2 dicembre 2024 n. 635206, relative all'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", riportate nell'Allegato "A", composto da n. 49 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- è elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2 ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- è conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2;
- è pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line;
- è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- è pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.1, e 27 del D.Lgs. 33/2013" nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- è pubblicato nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2026-2027;
- è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
allegato A 155_DIR_2026_00134_proposta.pdf - 970f81e1879d6ad8fc2821bdb6a652bd02e34ab5ee4409a8250e92817788b013

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00134

Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
Marino Caputi Iambrenghi
- E.Q. Filiera viticola enologica
Francesco Mastrogiacomo
- Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA'

Il presente allegato è composto
da n. 49 pagine
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO "A"

Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a)

Intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti"

D.M. 2 dicembre 2024 n. 635206

**Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2026/2027**

Avviso per la presentazione delle domande di sostegno

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
 - 7.1 Localizzazione degli interventi
 - 7.2 Varietà
 - 7.3 Forme di allevamento
 - 7.4 Densità di impianto
 - 7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti
8. Attività ammissibili
 - 8.1 Spese non ammissibili
9. Definizione del sostegno
 - 9.1 Cumulo
10. Codice Unico di Progetto (CUP) e monitoraggio della spesa
 - 10.1 Assegnazione del CUP e modalità di tracciamento delle fatture elettroniche
 - 10.2 Fatture elettroniche emesse prima dell'assegnazione del CUP
 - 10.3 "Dichiarazione di riconducibilità" per fatture elettroniche emesse senza indicazione del CUP
11. Tipologie di domande e termini di presentazione
 - 11.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione domande tramite portale SIAN
 - 11.2 Segnalazioni
12. Domanda di sostegno
 - 12.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN
 - 12.2 Stampa della domanda
 - 12.3 Firma digitale della domanda
 - 12.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN
 - 12.5 Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale
13. Documentazione a corredo della domanda di sostegno
14. Priorità
15. Istruttoria tecnico amministrativa
 - 15.1 Verifica di ricevibilità delle domande di sostegno
 - 15.2 Ammissibilità: controllo tecnico – amministrativo
 - 15.3 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)
16. Graduatoria regionale di ammissibilità
17. Finanziabilità delle domande di sostegno
18. Domanda di pagamento del saldo e richiesta di collaudo delle opere
 - 18.1.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN
 - 18.1.2 Stampa della domanda
 - 18.1.3 Firma digitale della domanda
 - 18.1.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN
19. Verifica delle opere realizzate e verifica del contributo finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari
 - 19.1 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione
20. Elenchi di liquidazione regionali
21. Eleggibilità delle spese
22. Domanda di variante
23. Modifiche minori
24. Rinuncia all'aiuto
25. Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali
 - 25.1 Subentro in caso di decesso
26. Recupero e penalità
27. Impegni del beneficiario

- 28. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
- 29. Condizionalità
- 30. Certificazione antimafia
- 31. Ricorsi
- 32. Demarcazione
- 33. Termine di conclusione del procedimento
- 34. Uffici responsabili del procedimento
- 35. Relazioni con il pubblico
- 36. Privacy
- 37. Norma di rinvio

Modulistica:

Modello 1 - Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN

Modello 2 - Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

Modello 3 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n.2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- Regolamento (UE) n.2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa Nazionale

- Legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche MASAF) 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

- Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";
- Decreto lgs n. 19 del 2 febbraio 2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Decreto Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Metodologia costi semplificati per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" giugno 2024 certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024;
- Decreto Ministeriale MASAF 24 ottobre 2024 n. 563749 relativo a "Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – Disposizioni urgenti";
- Decreto Ministeriale MASAF 02 dicembre 2024 n. 635206 relative a "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";
- Decreto Ministeriale MASAF n. 0330249 del 16/07/2025, recante Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." – Proroga allineamento schedario e dichiarazioni 2025;
- Decreto Dipartimentale MASAF n. 693212 del 24/12/2025 avente ad oggetto "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027";
- Decreto Dipartimentale MASAF, n. 40551 del 28/01/2026 avente ad oggetto "Settore vitivinicolo - Proroga date di presentazione delle domande e di definizione delle graduatorie INV e RRV - Campagna 2026/2027";
- Nota della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 59454 del 06/02/2026 avente ad oggetto "Settore Vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti – Compensazione delle perdite di reddito – Importo massimo".

Circolari AGEA

- Istruzioni O.P. AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;

- Istruzioni O.P. AGEA n. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 – Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr;
- Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 che disciplina il fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017 – Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017 e s.m.i.. “OCM VINO - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 – della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi” ;
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 8699 del 04 febbraio 2025 avente ad oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni;
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 0012430 del 14/02/2025 VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Istruzioni operative n. 83/2025 prot. n. 00058376 del 22/07/2025 - VITIVINICOLO – regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del mantenimento degli impegni per gli effetti dell’art. 11 del Reg (UE) 2022/126, del DM n. 410748 del 4 agosto 2023 e dell’art 14 del DM 0635206/2024;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 0011162 del 10/02/2026 - VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2026/27. Appendice alla circolare n. 1090 del 9 gennaio 2025;
- Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 8.2026 del 12 febbraio 2026 prot. Orpum 12326, aventi ad oggetto: VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2026/2027.

Normativa Regionale

- L.R. n.28/2006, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;

- DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 "Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)";
- L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all'art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;
- DGR n.1859 del 30/11/2016 "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida" e s.m.i.;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.202 del 15/12/2016 di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

2. PREMESSA

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione* disciplinano per la campagna 2026/2027 le modalità operative per l'accesso al sostegno previsto dall'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.

L'applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635206.

Il Decreto Dipartimentale MASAF n. 693212 del 24/12/2025 - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027" assegna alla Regione Puglia per l'attuazione dell'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse finanziarie pari ad Euro 15.217.193, 00.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 400046 del 28 luglio 2023 le domande devono essere basate sul nuovo schedario vitivinicolo grafico; tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 330249 del 16 luglio 2025 stabilisce che, qualora lo schedario grafico non sia completato, le Regioni possano optare per la presentazione delle domande basate ancora sullo schedario vitivinicolo alfanumerico. Per la Regione Puglia, nelle more dell'adeguamento allo schedario nella modalità grafica ad opera di AGEA e del Ministero, la presentazione delle domande di sostegno al presente intervento settoriale, ai sensi delle presenti disposizioni, si baserà sullo schedario vitivinicolo alfanumerico.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *"Disposizioni regionali di attuazione"* si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento:** Organismo di Coordinamento AGEA;
- **AGEA OP:** Organismo Pagatore AGEA con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;
- **Appezamento viticolo:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **Attività:** elenco interventi previsti dalle presenti disposizioni regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Autorizzazione al reimpianto:** autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero riveniente dalla conversione di diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n.1308/13, del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;
- **Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività;
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV - come elencati nell'allegato II al DM n. 635206 del 2/12/2024 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato;
- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e

termine il 31 luglio dell'anno successivo;

- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale;
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo;
- **Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica:** i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010;
- **CUAA:** Codice unico di identificazione dell'azienda agricola. E' il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **Disposizioni regionali di attuazione:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto:** sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione. Inoltre, l'art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
- **Ente Istruttore:** Servizio Territoriale, competente per territorio, che effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande afferenti l'intervento settoriale RRV;
- **Estirpazione:** eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo;
- **Fascicolo aziendale:** modello cartaceo ed elettronico istituito in ambito SIAN contenente dati, informazioni e documenti dell'azienda agricola, ai sensi del D.P.R. n.503/99 e del D. L.vo 29/03/2004 n.99;
- **Fascicolo aziendale grafico:** Fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, confermato e aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo;
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino;
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi

mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

- **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo ;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione al Servizio Territoriale competente e comunque non è prevista una autorizzazione preventiva da parte del medesimo Servizio;
- **Operazione:** intero progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione all'intervento settoriale RRV. È rappresentato dall'azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno;
- **Pantouflage:** ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (Misure per garantire il rispetto del divieto di pantouflage), il termine "pantouflage" si riferisce al fenomeno per cui un ex dipendente pubblico, dopo aver cessato il suo rapporto con l'Amministrazione, si inserisce nel settore privato, assumendo incarichi o contratti che possano generare conflitti di interesse, soprattutto se legati ad attività precedentemente gestite in qualità di pubblico ufficiale;
- **Particella viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geospaziali;
- **Parcella viticola:** come definita all'articolo 67(4) (a) del regolamento (UE) n. 1306/2013, è la parcella agricola coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento delegato 2018/273 o per autoconsumo familiare, se censito;
- **Piano culturale aziendale:** documento di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda, dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;
- **Piano culturale grafico:** piano culturale aziendale redatto avvalendosi esclusivamente di strumenti geospaziali;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda ovvero di comunicazione variante e/o modifiche alla domanda , attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata;
- **Produttore:** persona fisica e/o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino;
- **PSP:** piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
- **Regione:** Ufficio dell'amministrazione regionale;
- **Regolamento:** il regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii.;
- **Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2022/126 e ss. mm. e ii.;
- **Reimpianto anticipato:** impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n.1308/2013, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
- **Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (intervento RRV):** interventi da realizzare su superfici dell'azienda condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
 - *riconversione varietale* (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
 - *ristrutturazione* (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).
- **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **Servizio Territoriale:** Servizio competente per il territorio in cui è ubicata la maggior

parte delle superfici vitate oggetto degli interventi di RRV da realizzarsi previsti in domanda di sostegno;

- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **Soccorso istruttorio:** le carenze documentali e/o di qualsiasi elemento formale delle domande possono essere sanate, su richiesta del funzionario istruttore, responsabile del procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata;
- **Superficie vitata:** la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari; tale superficie coltivata a vite è misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. (UE) 2022/126.
- **Trasmissione documentazione:** inserimento mediante *upload* nell'applicativo settoriale del portale SIAN di tutti gli allegati previsti dalle domande;
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA, consultabili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>
- **Unità vitata:** porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata al Servizio Territoriale competente una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione da parte del Servizio medesimo

4. OBIETTIVI

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al sostegno le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, oppure, detengono autorizzazioni al reimpianto o al reimpianto anticipato dei vigneti valide (o da perfezionare), ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. (UE) 1308/2013 ss. mm. e ii.

Alla data di presentazione della domanda di sostegno i richiedenti devono condurre, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

- a) impresa individuale agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- c) cooperativa agricola di conduzione
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta all'albo delle società operative agricole.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata oggetto di intervento, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario/comproprietario/nudo proprietario di tali superfici.

I richiedenti l'aiuto non devono risultare esclusi dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti, ai sensi e quanto stabilito all'articolo 12 del D.M. n. 635206 del 2/12/2024 e all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente l'aiuto, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo;
- b) essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto di vigneto in corso di validità;
- c) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
- dimostrare di aver presentato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento la "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino", riferita alle unità vitate oggetto dell'intervento, ancorché con produzione pari a zero, almeno nelle due campagne vitivinicole antecedenti a quella di presentazione della domanda di sostegno RRV (campagne 2024/2025 e 2025/2026).
In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatoria l'indicazione del precedente conduttore (riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento).
I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino";
- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del

beneficiario; Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso sottoscritto dal proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno e a riscuotere il relativo contributo.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica;
- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi della normativa nazionale e siano risolte eventuali anomalie di allineamento delle superfici vitate.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo del richiedente.

Le eventuali autorizzazioni al reimpianto, o al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda e da perfezionare, devono essere definite prima della proposta di finanziabilità.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3, del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia una tra le condizioni inderogabili ai fini della ammissibilità per l'accesso al sostegno degli interventi unionali, nazionali e regionali basato sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e di presentazione del Piano di Coltivazione grafico sono definite nella Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25/09/2025.

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano essere oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che tutte le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo.

Si evidenzia inoltre che la concessione dell'aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del "requisito di congruità" di cui alle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BURP n.109 del 07/08/2013.

7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni sono applicabili esclusivamente alle superfici ricadenti nel territorio regionale pugliese. Non sono finanziabili investimenti al di fuori del territorio regionale. Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province

della regione.

Alla luce delle restrizioni fitosanitarie in vigore a causa della presenza di *Xylella fastidiosa Subsp. fastidiosa*, gli interventi previsti dal presente avviso non potranno essere ammessi nelle aree delimitate dall'Osservatorio fitosanitario regionale relativamente alla sottospecie fastidiosa, dove vige il divieto di impianto delle specie arboree sensibili al batterio.

Il provvedimento vigente, alla data di adozione del presente avviso, è la Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n.236 del 18/12/2025, che, in conformità al Regolamento (UE) 2020/1201, stabilisce all'interno della zona infetta il divieto di impianto delle specie sensibili a *Xylella fastidiosa Subsp. fastidiosa*, tra cui la vite (*Vitis vinifera*).

In zona cuscinetto, invece, è consentito l'impianto di tutte le specie vegetali.

Per un'accurata identificazione delle aree infette da Xylella, si invita a consultare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Puglia, disponibile al seguente link: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/DatiFasceXF/index.html>.

Si precisa che, per l'ammissione degli interventi, saranno considerate, in ogni caso, le aree e le restrizioni indicate nelle determinazioni dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia in vigore alla data di adozione dell'atto di concessione del contributo.

7.2 Varietà

Le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute "*idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia*". L'elenco delle varietà è stato approvato con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 22/2013 del Servizio Agricoltura, pubblicata nel BURP n.16 del 31/01/2013, Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n.73 del 18 marzo 2022, pubblicata nel BURP n. 38 del 31/03/2022, Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 367 del 1 ottobre 2025, pubblicata nel BURP n. 83 del 16/10/2025 e Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.61 del 03/02/2026.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

7.3 Forme di allevamento

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, alberello etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

L'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non sarà ammissibile agli aiuti.

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

7.4 Densità di impianto

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti

La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere inferiore a 0,50 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.

In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere superiore a 10 ettari.

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013 e ss.mm.i.: *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di allevamento o sesto di impianto della vite”*; al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per l'adesione all'intervento settoriale RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. I Servizi Territoriali competenti per l'istruttoria avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno della corrente campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione degli interventi.
- all'esercizio di :
 - autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.64 del Reg. n.1308/2013,
 - autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.
- agli interventi finalizzati:
 - alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
 - alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
 - al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;

8. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Nell'ambito dell'intervento settoriale per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 635206 del 2 dicembre 2024, le **attività** ammissibili sono quelle indicate nella Tabella 1 “Attività ammissibili”, che prevedono una serie di **azioni** atte a consentire la realizzazione del progetto (**operazione**) oggetto della domanda di sostegno.

Tabella 1: Attività ammissibili

Attività	Azione	Descrizione azione
a) – Riconversione Varietale che consiste: - nel reimpianto su stesso o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale	A1	<u>Estirpazione e reimpianto</u> <i>Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto, realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro, mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i>
	A2	<u>Reimpianto da autorizzazione</u> <i>Reimpianto con esercizio di una autorizzazione impiantando varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i>
	A3	<u>Reimpianto anticipato</u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali</i>

b) - Ristrutturazione che consiste: - nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; - nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento sesto di impianto	B1	<u>Estirpazione e reimpianto</u> <i>Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare:</i> - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	<u>Reimpianto da autorizzazione</u> <i>Reimpianto con esercizio di un'autorizzazione, impiantando sulla stessa o altra particella, la stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;</i>
	B3	<u>Reimpianto anticipato</u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche</i>

Per le attività di cui alle lettere a) e b) il “reimpianto” può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- utilizzando un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità,
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in possesso del richiedente;
- estirpando un vigneto in possesso del richiedente ed acquisendo la relativa autorizzazione.

Per effettuare operazioni di reimpianto vigneti non possono essere utilizzate le autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) 1308/2013;

In ogni caso devono essere rispettate le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per le attività che prevedono l'azione di **estirpazione**, il produttore, successivamente alla notifica di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine per l'esecuzione dei controlli ex-ante, al **1 settembre 2026**, stabilito al paragrafo 12.2 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026.

Le operazioni di estirpazione del vecchio vigneto devono in ogni caso essere effettuate nel periodo compreso tra il **1 settembre 2026** e il **15 dicembre 2026**.

A seguito dell'estirpazione il richiedente è tenuto obbligatoriamente ad aggiornare il fascicolo aziendale e a comunicare al Servizio Territoriale di competenza, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi.

Con l'azione A3 e B3 “**reimpianto anticipato**” si favorisce la “coesistenza” del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e ultimazione dei lavori, entro la scadenza prevista dall'avviso, salvo concessione di proroga per causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, riconosciute dagli enti preposti. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni al reimpianto in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine previsto dall'avviso, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente

di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato per intero e la superficie non estirpata è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la normativa in materia. Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n.1308/2013.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al successivo paragrafo 9 "Definizione del sostegno" delle presenti disposizioni regionali.

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno.

8.1 Spese non ammissibili

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. n. 635206 del 2/12/2024 non sono ammissibili le spese relative a:

- attività e azioni non indicate nelle TSCU;
- attività e azioni riportate all'allegato II, parte II del Reg. delegato UE 2022/126 e ss. mm. e ii. di seguito richiamate:
 - normale gestione del vigneto;
 - protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
 - costruzione di frangivento e muri di protezione;
 - strade carrozzabili ed elevatori,
 - acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
 - estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Non sono, altresì, ammissibili spese relative a:

- noleggio attrezzature;
- perfezionamento e costituzione di prestiti;
- IVA, imposte e tasse;
- acquisto materiale usato;
- spese tecniche e spese generali.

Per la campagna 2026/2027 l'azione di **sovrainnesto** e l'attività di **miglioramento delle tecniche** non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal MASAF di concerto con il CREA e la Rete Rurale Nazionale.

Non sono, altresì, ammissibili i costi per **impianti irrigui**, in quanto il PSP non ha disciplinato i requisiti previsti all'art.11, commi da 4 a 8 del Regolamento delegato 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli impianti irrigui sui vigneti, quale miglioramento delle tecniche di gestione.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in conformità all'articolo 8 del D.M. n. 635206 del 2/12/2024, può essere erogato nelle seguenti forme:

a) **compensazione ai produttori per le perdite di reddito** conseguenti all'esecuzione dell'intervento.

La compensazione delle perdite di reddito può assumere una delle seguenti forme:

a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni.

In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto.

a2) compensazione finanziaria, erogata per una sola annualità, fissata in 5.000,00 euro/ettaro in caso di estirpazione e reimpianto.

Tale importo è stato determinato per la campagna 2026/2027 in conformità al Decreto direttoriale MASAF 5 febbraio 2026, n.0055622, sulla base di elaborazioni effettuate da ISMEA per la Regione puglia e nel rispetto del massimale previsto e dei criteri definiti dalla normativa vigente.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno.b) **contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione** determinato sulla base delle TSCU (tabelle standard dei costi unitari) elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e da ISMEA e certificate dal CREA. Le TSCU sono contenute nella pubblicazione *“Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027*, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale e consultabile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

In Tabella n. 2 sono indicati, con riferimento alle tipologie di attività, azioni e densità di impianto, il **costo totale e il contributo pubblico massimo ammissibile per ettaro**.

Tabella n. 2 “ Costo totale e contributo pubblico massimo ammissibile per ettaro ”

Tipologia Attività	Codice azione	Range di densità (n.piante/Ha)	Costo delle opere		Totale costo	Contributo ammissibile per ettaro	Indennizzo per perdite di reddito
			Estirpazione vigneto	Realizzazione interventi			
			€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha
Riconversione varietale	A1.21.01	3.000 - 3.774	1.968,00	22.698,00	24.666,00	14.799,60	5.000,00
	A1.21.04	3.775 - 4.107	1.968,00	23.854,00	25.822,00	15.493,20	5.000,00
	A1.21.07	da 4.108	1.968,00	25.651,00	27.619,00	16.571,40	5.000,00
	A1.21.10	alberello	1.968,00	16.546,00	18.514,00	11.108,40	5.000,00
	A2.00.01	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
	A2.00.04	3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
	A2.00.07	da 4.108		25.651,00	25.651,00	15.390,60	
	A2.00.10	alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	
	A3.00.01	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
	A3.00.04	3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
	A3.00.07	da 4.108		25.651,00	25.651,00	15.390,60	
	A3.00.10	alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	
Ristrutturazione	B1.21.01	3.000 - 3.774	1.968,00	22.698,00	24.666,00	14.799,60	5.000,00
	B1.21.04	3.775 - 4.107	1.968,00	23.854,00	25.822,00	15.493,20	5.000,00
	B1.21.07	da 4.108	1.968,00	25.651,00	27.619,00	16.571,40	5.000,00
	B1.21.10	alberello	1.968,00	16.546,00	18.514,00	11.108,40	5.000,00
	B2.00.01	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
	B2.00.04	3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	

	B2.00.07	da 4.108		25.651,00	25.651,00	15.390,60	
	B2.00.10	alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	
	B3.00.01	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
	B3.00.04	3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
	B3.00.07	da 4.108		25.651,00	25.651,00	15.390,60	
	B3.00.10	alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	

9.1 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

10. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E MONITORAGGIO DELLA SPESA

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). E' l'unico elemento in grado di identificare in modo assolutamente non ambiguo un progetto d'investimento pubblico consentendo, pertanto, il suo monitoraggio.

Ai sensi della Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, tutti i soggetti beneficiari del sostegno pubblico previsti dal presente bando sono tenuti ad apporre il CUP sulle fatture relative agli acquisti di beni finanziati.

10.1 Assegnazione del CUP e modalità di tracciamento delle fatture elettroniche

Il Codice Unico di Progetto (CUP) viene assegnato a ciascun beneficiario al momento dell'ammissione al finanziamento. Al fine di garantire una corretta tracciabilità delle operazioni finanziate, tutte le fatture elettroniche relative agli interventi devono riportare il CUP assegnato e la dicitura di seguito riportata:

Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a)
OCM VINO RRV campagna 2026/2027

CUP n. _____ (indicare il CUP assegnato al beneficiario)

10.2 Fatture elettroniche emesse prima dell'assegnazione del CUP

In via eccezionale, nel caso di fatture emesse dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento nel BURP, quando il CUP non è ancora stato assegnato, le fatture dovranno riportare la dicitura di seguito riportata, unitamente al barcode della domanda di sostegno

Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a)
OCM VINO RRV campagna 2026/2027

Barcode domanda n. _____ (indicare il n. della domanda di sostegno)

10.3 "Dichiarazione di riconducibilità" per fatture elettroniche emesse senza indicazione del CUP

Nel caso di fatture emesse senza indicazione del CUP come previsto al paragrafo 10.2 "Fatture elettroniche emesse prima dell'assegnazione del CUP", i beneficiari sono obbligati ad allegare, alla domanda di pagamento a saldo e alla richiesta di collaudo delle

opere una "Dichiarazione di Riconducibilità", resa ai sensi del DPR 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Nella dichiarazione, il beneficiario dovrà:

- riportare i riferimenti delle fatture elettroniche relative agli acquisti di beni finanziati e gli importi corrispondenti.
- indicare il CUP già assegnato al progetto oggetto di finanziamento.
- confermare, sotto la propria responsabilità, che le spese indicate nelle fatture elettroniche sono effettivamente riconducibili al progetto finanziato.

Questa dichiarazione è necessaria per garantire la tracciabilità e la corretta imputazione delle spese al progetto, completando la documentazione a supporto della richiesta di pagamento del saldo e collaudo, come disciplinato al paragrafo 18.2 "Domanda di pagamento del saldo e richiesta di collaudo delle opere" delle presenti disposizioni.

11. TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi del D.M. 02 dicembre 2024 n. 635206 le modalità applicative dell'intervento RRV, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome.

Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate secondo le modalità operative stabilite dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027, pubblicate nel sito www.agea.gov.it.

La compilazione e la presentazione di tutte le tipologie di domande è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN. **Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).**

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

L'OP AGEA ha stabilito che in fase di compilazione delle domande e prima della presentazione (rilascio), tutta la documentazione a corredo delle medesime deve essere caricata all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN, mediante upload di file in formato ".pdf" e con dimensione massima di 10 Megabyte.

Documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

Le tipologie di domande previste sono:

- **domanda di sostegno:** va presentata, **pena irricevibilità**, entro e non oltre il **14 aprile 2026**.

La modalità di erogazione dell'aiuto è esclusivamente **con pagamento a collaudo delle opere**; il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione delle operazioni previste in domanda.

- **domanda di pagamento del saldo:** in base al cronoprogramma di realizzazione delle attività (cfr. paragrafo 18 "Domanda di pagamento del saldo e richiesta di collaudo delle opere" delle presenti disposizioni) indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata **entro il 15 giugno 2027**.

Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto (termine di piantumazione delle barbatelle) connesse alla domanda di sostegno.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo oltre il termine di scadenza previsto dal cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno (15 giugno 2027) è applicata una penalità pari all'1% del contributo finale accertato e

riconosciuto per ogni giorno di ritardo, calcolato in giorni di calendario, fino a un massimo di cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. Resta fermo che la conclusione dei lavori deve avvenire entro e non oltre il termine previsto dal cronoprogramma indicato nella domanda. Le domande di saldo presentate oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito non sono ammissibili e vengono pertanto rigettate, con conseguente revoca del finanziamento.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *“Domanda iniziale”*;
- *“Domanda di modifica”*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

- **domanda di variante:** va presentata, come precisato al paragrafo 22 “Domanda di variante” delle presenti disposizioni, esclusivamente in caso di richiesta di:

- variazione del beneficiario in caso di subentro.

11.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione domande tramite portale SIAN

Le Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2026/2027, stabiliscono al paragrafo 8.1 “Modalità di compilazione e trasmissione delle domande” che il richiedente può presentare esclusivamente in via telematica le domande/comunicazioni relative all'intervento settoriale RRV (domanda di sostegno, domanda di variante, domanda di pagamento a saldo, comunicazioni di modifiche minori) secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un CAA - Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) mediante registrazione nel sistema informativo (*utente qualificato*).
Per tale modalità di accesso si rinvia alle procedure di registrazione illustrate al paragrafo 8.2 e all' “Allegato 4” delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026.
- c) con l'assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla Regione a seguito di richiesta presentata utilizzando il “*modello 2 : Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali*” allegato alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente agli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali (e-mail responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it) per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il “*modello 1 - Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN*” allegato alle presenti disposizioni regionali.

I modelli n.1 e n.2 editabili in formato .doc sono scaricabili dal sito <https://www.regione.puglia.it/web/filiere-agroalimentari/vitivinicolo-ristrutturazione-e-riconversione-vigneti> nella sezione relativa al bando campagna 2026/2027.

Completata la fase di compilazione dei suddetti modelli, gli stessi devono essere salvati in PDF/A e firmati digitalmente preferibilmente in modalità PADES dal tecnico e dal soggetto delegante.

I suddetti modelli devono essere trasmessi a mezzo PEC al Servizio Territoriale competente, **entro e non oltre il giorno 8 aprile 2026**.

Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:

Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it ;

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

***“AUTORIZZAZIONE DELEGA Misura RRV - campagna 2026/2027 -
Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”.***

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande, i soggetti accreditati devono fare riferimento al *“Manuale dell'utente”* pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

11.2 Segnalazioni

Le Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2026/2027, stabiliscono al paragrafo 8.3 “Segnalazioni” le procedure relative alle segnalazioni di problematiche nell'ambito della gestione informatizzata dell'iter amministrativo delle domande. I CAA, i tecnici liberi professionisti delegati dal richiedente e i soggetti abilitati come “utente qualificato” dovranno, pertanto, attenersi a quanto ivi disposto da AGEA.

12. DOMANDA DI SOSTEGNO

12.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN

La domanda di sostegno è compilata telematicamente tramite l'applicazione nel portale www.sian.it e deve riportare:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa;
- la specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare;

La documentazione a corredo della domanda di sostegno (precisata al successivo paragrafo 13 “Documentazione a corredo della domanda di sostegno” delle presenti disposizioni) deve essere caricata, mediante *upload* di file in formato “.pdf” e con dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN. Il caricamento della documentazione deve avvenire, **pena irricevibilità** della domanda, entro il termine per il rilascio della stessa stabilito al successivo paragrafo 12.4 “Rilascio della domanda nel portale SIAN”.

Documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

12.2 Stampa della domanda

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente deve essere effettuata la stampa definitiva della domanda generando un file .PDF/A.

A riguardo si precisa che la domanda dovrà essere salvata sul proprio pc, avendo cura di selezionare nelle opzioni di salvataggio del PDF: “conforme a ISO19005-1 (PDF/A)”. Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili,

può essere necessario installare sul pc una “stampante virtuale PDF” come per esempio: “PDF Creator”. Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.

12.3 Firma digitale della domanda

Il file *.pdf della domanda di sostegno, rinominato “Intervento RRV – Campagna - 2026_2027_Cognome_Nome.pdf” ovvero “Intervento RRV – Campagna 2026_2027_Ragione Sociale.pdf” dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente.

Per la firma digitale è ammessa preferibilmente la modalità PADES. E’ richiesta l’apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l’aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

La domanda di sostegno dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente prima del rilascio della stessa nel portale SIAN.

12.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN

La domanda di sostegno, previa sottoscrizione con firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, da parte del richiedente, dovrà quindi essere rilasciata telematicamente nel portale www.sian.it con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all’OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

Ai sensi del DM n. 635206 del 02/12/2024, modificato dal Decreto Direttoriale n. 40551 del 28/01/2026, il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno nel portale SIAN è fissato, **pena irricevibilità**, alle ore **23.59 del 14 aprile 2026**.

12.5 Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale

Il richiedente deve trasmettere, **pena irricevibilità**, **esclusivamente a mezzo PEC**, la domanda di sostegno al Servizio territoriale competente, **entro e non oltre** il termine massimo di **5 (cinque) giorni solari dalla data di rilascio** della stessa.

Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:

Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it;

Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it;

Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it;

Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it;

La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura:

“Intervento RRV – Domanda di sostegno n. XXXXXXXX - campagna 2026/2027 - Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale – CUUA XXXXXXXX “

Alla PEC devono essere allegati, **pena irricevibilità** della domanda di sostegno:

- 1) il file *.pdf della domanda di sostegno, creato secondo quanto stabilito al paragrafo 12.2 “Stampa della domanda” e al paragrafo 12.3 “Firma digitale della domanda” delle presenti disposizioni, su cui è apposta firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente.
- 2) ricevuta di attestazione di rilascio telematico della domanda di sostegno nel portale

SIAN.

Eventuale altra documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

13. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Nella fase di compilazione della domanda di sostegno, tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere caricata, mediante upload di file in formato “.pdf” e con dimensione massima di 10 Megabyte, all’interno dell’applicativo RRV nel portale SIAN.

Il caricamento della documentazione deve avvenire, **pena irricevibilità** della domanda, entro il termine per il rilascio della stessa stabilito al paragrafo 12.4 “Rilascio della domanda nel portale SIAN” delle presenti disposizioni.

- Documenti da caricare mediante upload nel portale SIAN in fase di compilazione della domanda:

1. relazione tecnica firmata digitalmente da tecnico agrario abilitato e sottoscritta digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, in cui è riportato:
 - a. **cronoprogramma** relativo alla tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, che è vincolante ai fini della gestione finanziaria delle risorse;
 - b. descrizione dettagliata delle singole azioni proposte precisando il relativo costo previsto per singola attività, le varietà di uve da sostituire e da impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali delle superfici oggetto dell’eventuale estirpazione e di quelle oggetto di reimpianto;
 - c. le azioni da realizzare, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori;
 - d. planimetria in scala 1:2.000 o ortofoto con reticolo catastale con rappresentazione grafica dell’impianto di vigneto (impianto da estirpo, nuovo impianto da realizzarsi nell’ambito del progetto).
2. copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
3. autocertificazione attestante l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto, riferite alle unità vitate oggetto dell’intervento, ancorché con produzione pari a zero, ed alle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda RRV (campagne 2024/2025 e 2025/2026). Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES.
Nel caso di un nuovo conduttore rispetto alle due campagne precedenti, il richiedente dovrà indicare nell’autocertificazione gli estremi identificativi (CUAA) del soggetto che ha presentato le dichiarazioni vitivinicole relative alle unità vitate oggetto dell’intervento nelle due campagne precedenti.
Dal presente obbligo sono esonerate le aziende agricole non vitate che richiedono il sostegno esercitando autorizzazioni al reimpianto in portafoglio.
4. nei casi di Azioni A2 e B2 “*Reimpianto da Autorizzazione*”, copia dell’autorizzazione al reimpianto in corso di validità;
5. nei casi di Azioni A1 e B1 “*Estirpazione e reimpianto*”, copia della richiesta di estirpazione presentata al Servizio Territoriale competente, corredata di planimetria in scala 1:2000 delle superfici vitate da estirpare e asseverazione con allegata documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, delle caratteristiche del vigneto da estirpare (superficie, anno d’impianto, sesto d’impianto e forma di allevamento);

6. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, preferibilmente in modalità PADES, contenente, con riferimento all'intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo aziendale, tutti i dati indicati al punto 1 delle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BURP n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:
 - la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
 - il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
 - il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente;
 - il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
 - eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità;
7. copia della documentazione prevista dall'art.2, comma 4, della Legge regionale n. 28/2006 recante *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* (copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga/D MAG) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esonero, firmata digitalmente, nei casi previsti;
8. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, preferibilmente in modalità PADES, attestante l'impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il *"requisito di congruità"* di cui alle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti;
9. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, preferibilmente in modalità PADES, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il *"modello 3 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage"* allegato alle presenti disposizioni;
10. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, preferibilmente in modalità PADES, attestante l'impegno a richiedere, ai sensi della normativa vigente, le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali;
11. nel caso di richiedente costituito come società o cooperativa agricola, deve essere allegata copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale a presentare domanda di sostegno RRV.

- Documenti da caricare mediante upload nel portale SIAN dopo la stampa definitiva e prima del rilascio della domanda di sostegno:

12. Domanda di sostegno in formato file *.pdf, creato secondo quanto stabilito al paragrafo 12.2 *"Stampa della domanda"* e al paragrafo 12.3 *"Firma digitale della domanda"* delle presenti disposizioni, su cui è apposta firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente.
13. autocertificazione del *"consenso dei proprietari"* (nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario della superficie vitata oggetto dell'intervento), utilizzando il modello *"Allegato 5"* delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026. La dichiarazione deve essere corredata dalla copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora vi siano più comproprietari, il

documento deve essere sottoscritto da ciascuno di essi e corredato della copia del documento di riconoscimento di tutti i comproprietari;

14. autocertificazione “domicilio digitale”, utilizzando il modello “Allegato 6” alle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026; tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES.

Si precisa che l’Organismo Pagatore e l’Amministrazione Regionale utilizzeranno l’indirizzo PEC indicato dal richiedente in domanda di sostegno ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi e, pertanto, l’indirizzo PEC dovrà essere attivo fino a chiusura del procedimento amministrativo.

15. autocertificazione “impegni”, utilizzando il modello “Allegato 10” alle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026; tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES;

14. PRIORITA’

Per le domande di sostegno relative alla campagna 2026/2027 non sono previsti criteri di selezione, né l’attribuzione di punteggi, pertanto, il richiedente non è tenuto a dichiarare in domanda alcun punteggio.

Ai fini della formulazione della graduatoria regionale, è data priorità:

- *in primis* ai richiedenti di ditte individuali e/o rappresentanti legali nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa, a conduzione femminile;
- successivamente ai richiedenti con età anagrafica minore del titolare (nel caso di persone fisiche), del rappresentante legale (nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa).

15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 effettua i controlli di ricevibilità e le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno presentate.

15.1 Verifiche di ricevibilità delle domande di sostegno

I Servizi Territoriali accertano:

- la presentazione (rilascio telematico) e la trasmissione della domanda di sostegno entro i termini e secondo le modalità di invio a mezzo PEC stabilite al paragrafo 12 “Domanda di sostegno” delle presenti disposizioni;
- la regolare sottoscrizione della domanda di sostegno con apposizione di firma digitale del richiedente ovvero del legale rappresentante della ditta richiedente;
- la presenza, a corredo della domanda di sostegno, della documentazione riportata al paragrafo 12.5 “Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale” e al paragrafo 13 “Documentazione a corredo della domanda di sostegno” delle presenti disposizioni.

Eventuali irregolarità formali di uno o più documenti a corredo della domanda di sostegno, caricati mediante upload all’interno dell’applicativo RRV nel portale SIAN, potranno essere oggetto di soccorso istruttorio a cura del Servizio Territoriale competente.

Non sono oggetto di soccorso istruttorio:

- la firma digitale del richiedente sulla domanda di sostegno ovvero del legale rappresentante della ditta richiedente;
- la sottoscrizione della domanda di sostegno con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l’aiuto, e/o la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato,

scaduto o sospeso;

Costituisce motivo di non ricevibilità:

- la mancata trasmissione della domanda di sostegno al Servizio Territoriale competente entro e non oltre il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data di rilascio della stessa secondo quanto stabilito al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni;
- il mancato rispetto delle modalità di invio a mezzo PEC stabilite al paragrafo 12 "Domanda di sostegno" delle presenti disposizioni;
- la mancanza sulla domanda di sostegno della firma digitale del richiedente ovvero del legale rappresentante della ditta richiedente;
- la sottoscrizione della domanda di sostegno con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, e/o la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

Gli esiti delle verifiche effettuate sono documentati da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Le domande di sostegno ricevibili sono ammesse alla successiva fase istruttoria.

15.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

I Servizi Territoriali effettuano, nel rispetto della tempistica stabilita dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026, le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno risultate ricevibili.

Tali verifiche riguardano l'esame di merito della documentazione a corredo della domanda, nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

Le eventuali ulteriori carenze formali dei documenti presentati possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b della legge 241/90 e ss.mm.ii.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda è ritenuta "non ammissibile".

Le domande "non ammissibili" sono escluse dalla graduatoria regionale delle domande di sostegno.

Nel caso si dovesse rendere necessario un controllo in loco, i Servizi Territoriali provvedono all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

I Servizi Territoriali selezionano, altresì, con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale gli stessi sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

15.3 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione, per il quale AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione per la campagna 2026/2027 possono essere effettuate solo a far data dal **1 settembre 2026**, salvo convocazione in contraddittorio notificata alla ditta da parte di AGEA OP per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso.

Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il 1 settembre 2026 tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio Fascicolo aziendale.

A tal fine è impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all'OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, nel caso in cui il Servizio Territoriale competente per territorio abbia effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di convocazione per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza della notifica.

L'azienda dovrà presentarsi in data e presso la sede indicate nelle convocazioni.

Solo in caso di giustificati motivi l'azienda, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la data di convocazione, può richiedere un posticipo dell'incontro contattando i riferimenti riportati nella convocazione.

La mancata presentazione, o risposta, alla convocazione equivarrà a tutti gli effetti ad una rinuncia da parte della azienda ad ogni diritto, ed alla presentazione di controdeduzioni ed eventuali azioni di rivalsa agli esiti negativi assunti in sede del primo controllo.

Quanto sopra verrà assunto anche nel caso in cui la convocazione si sia resa necessaria per un approfondimento istruttorio. In tal caso si procederà con la chiusura d'ufficio del controllo e la redazione di un verbale unilaterale da parte della Regione che recepirà le risultanze del controllo iniziale, sia esso positivo oppure negativo, *causa* "mancata presentazione alla convocazione".

Ne consegue che per le casistiche sopra descritte, eventuali contestazioni non saranno prese in considerazione, per perdita di un diritto non esercitato entro un termine perentorio.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non sono considerati ammissibili:

- vigneti impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata

che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. (UE) 2022/126.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, che l'Ente istruttore può consultare sul portale SIAN.

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dei Servizi Territoriali.

Le domande di sostegno che superano positivamente tutte le verifiche innanzi dette, conseguono esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

L'esito positivo delle verifiche di ammissibilità della domanda non costituisce *"atto di concessione del finanziamento"* che resta, in ogni caso, subordinato all'approvazione della finanziabilità a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo assegnate alla regione Puglia per la campagna 2026/2027.

16. GRADUATORIA REGIONALE DI AMMISSIBILITA'

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con provvedimento dirigenziale:

- a) prende atto degli esiti dell'istruttoria espletata per le domande di sostegno per le quali è stata effettuata l'istruttoria tecnico-amministrativa;
- b) approva la graduatoria regionale di ammissibilità.

Nella formulazione della graduatoria, a seguito delle verifiche tecnico-amministrative, è data priorità:

- 1) ai richiedenti di ditte individuali e/o rappresentanti legali nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa, a conduzione femminile;
- 2) ai richiedenti con età anagrafica minore del titolare (nel caso di persone fisiche), del rappresentante legale (nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa).

La pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, nonché di altri eventuali adempimenti a loro carico.

17. FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con apposito provvedimento ammette a finanziamento nel rispetto della graduatoria regionale di ammissibilità, le domande di sostegno, in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2026/2027.

La pubblicazione del provvedimento di concessione degli aiuti nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'ammissione a finanziamento e di ulteriori adempimenti a loro carico.

I provvedimenti di concessione degli aiuti saranno altresì pubblicati nel portale istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito <https://www.regione.puglia.it/web/filiere-agroalimentari/vitivinicolo-ristrutturazione-e-riconversione-vigneti> nella sezione relativa al bando campagna 2026/2027.

18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E RICHIESTA DI COLLAUDO DELLE OPERE

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127, l'aiuto viene erogato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda di sostegno, i beneficiari devono presentare, **richiesta di collaudo delle opere** e apposita **domanda di pagamento del saldo entro il 15 giugno 2027**, così come già riportato al paragrafo 11 "Tipologie di domande e termini di presentazione" delle presenti disposizioni.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo oltre il termine di scadenza come da cronoprogramma fissato in domanda di sostegno (15 giugno 2027) viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno da calendario di ritardo e comunque entro il quinto giorno da calendario successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, in ogni caso la fine dei lavori deve avvenire entro e non oltre il termine del cronoprogramma indicato in domanda. Le domande di saldo, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate con conseguente revoca del finanziamento.

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento a saldo è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA nel portale SIAN.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di saldo entro il termine stabilito comporta la revoca dell'aiuto.

Il Servizio Territoriale dovrà comunicare, a mezzo PEC entro e non oltre 30 giorni lavorativi successivi al superamento del suddetto termine, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, provvedendo contestualmente all'inserimento nel portale SIAN dell'apertura del sinistro.

In tal caso, il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per l'anno successivo, a decorrere dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo.

18.1.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN

La domanda di pagamento del saldo è compilata telematicamente tramite l'applicazione nel portale www.sian.it.

L'OP AGEA ha stabilito che tutta la documentazione a corredo della domanda di saldo deve essere caricata, mediante *upload* di file in formato ".pdf" e con dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN.

Il caricamento della documentazione deve avvenire, **pena irricevibilità** della domanda di saldo entro il termine stabilito al precedente paragrafo 18 "Domanda di pagamento del saldo e richiesta di collaudo delle opere" per la presentazione (rilascio nel portale SIAN) della stessa.

- Documenti da caricare mediante upload nel portale SIAN in fase di compilazione della domanda di saldo:

1) relazione tecnica relativa agli interventi realizzati, firmata digitalmente da tecnico agrario abilitato e sottoscritta digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES alla quale è allegata:

- adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (lavori preparatori, lavorazioni del terreno, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella.

In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione.

Si precisa che i riferimenti delle predette fatture dovranno essere, altresì, indicati nell'apposita applicazione del portale SIAN.

- planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto).

Si precisa che per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;

- adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati.

Si precisa che per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario

allegare almeno 4 foto per ogni corpo.

- 2) fatture del materiale vivaistico.
- 3) fatture del materiale di sostegno.

Riguardo la documentazione fiscale riportata ai punti 2) e 3) del precedente elenco, si precisa quanto segue:

- i riferimenti delle fatture elettroniche dovranno essere indicati nell'apposita applicazione del portale SIAN;
- fermo restando che il contributo erogato è riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe e il monitoraggio degli investimenti pubblici, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture elettroniche emesse dai fornitori il **CUP assegnato** e la **dicitura di seguito riportata**:

Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a)
OCM Vino RRV campagna 2026/2027.

CUP n. _____ (indicare il CUP assegnato al beneficiario)

Si rinvia a quanto stabilito in materia di CUP al paragrafo 10 delle presenti disposizioni ed in particolare al paragrafo 10.2 "Fatture elettroniche emesse prima dell'assegnazione del CUP", e al paragrafo 10.3 "Dichiarazione di riconducibilità per fatture emesse senza CUP".

Si ribadisce che nel caso di fatture emesse prima dell'assegnazione del CUP al beneficiario, come previsto al paragrafo 10.2, è necessario allegare alle medesime una "Dichiarazione di Riconducibilità", resa ai sensi del DPR 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Nella dichiarazione, il beneficiario dovrà:

- riportare i riferimenti delle fatture elettroniche relative agli acquisti di beni finanziati e gli importi corrispondenti;
- indicare il CUP già assegnato al progetto oggetto di finanziamento;
- confermare, sotto la propria responsabilità, che le spese indicate nelle fatture elettroniche sono effettivamente riconducibili al progetto finanziato.

Questa dichiarazione è necessaria per garantire la tracciabilità e la corretta imputazione delle spese al progetto, completando la documentazione a supporto della richiesta di pagamento a saldo e collaudo.

18.1.2 Stampa della domanda

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente deve essere effettuata la stampa definitiva della domanda di pagamento generando un file .PDF/A.

A riguardo si precisa che la domanda dovrà essere salvata sul proprio pc, avendo cura di selezionare nelle opzioni di salvataggio del PDF: "conforme a ISO19005-1 (PDF/A)". Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può essere necessario installare sul pc una "stampante virtuale PDF" come per esempio: "PDF Creator". Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.

18.1.3 Firma digitale della domanda

Il file *.pdf della domanda di pagamento a saldo, rinominato "Intervento RRV – Campagna 2026/2027_Cognome_Nome.pdf" ovvero "Intervento RRV – Campagna 2026/2027_Ragione Sociale.pdf" dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente

Per la firma digitale è ammessa preferibilmente la modalità PADES. E' richiesta l'apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

La domanda di saldo in formato file *.pdf, creato secondo quanto stabilito al paragrafo 12.2 "Stampa della domanda" e al paragrafo 12.3 "Firma digitale della domanda" delle presenti disposizioni, su cui è apposta **firma digitale**, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente **deve essere caricata mediante upload nel portale SIAN** dopo la stampa definitiva e prima del rilascio della domanda di sostegno.

18.1.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN

La domanda di pagamento a saldo, previa sottoscrizione con firma digitale da parte del richiedente, dovrà quindi essere rilasciata telematicamente nel portale www.sian.it con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

19. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

Ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi 23 e 25 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026, in fase di istruttoria della domanda di saldo, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema nel portale SIAN, i Servizi Territoriali devono effettuare controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle TSCU, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema o acquisita ad integrazione, come richiamata al paragrafo 18.1.1 delle presenti disposizioni, su tutte le domande di saldo, effettuando su un campione di almeno il 5% delle domande di saldo presentate i controlli di revisione di liquidabilità. La verifica, compresa la revisione di liquidabilità, dovrà essere ultimata, con compilazione di check list, prima del pagamento del saldo. In caso di accertamento di inadempienze verrà decurtata la superficie coinvolta con riduzione del relativo contributo.

Il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non deve superare il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari.

Il contributo per l'estirpo di cui al punto 2.2.9 della "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "W001- ristrutturazione e riconversione dei vigneti" del PSP 2023-2027" non è riconosciuto per i vigneti, da estirpare, con forma di allevamento ad "alberello" ossia che non presentano una struttura di sostegno.

Eventuali vigneti, con forma di allevamento ad "alberello", che presentano una struttura di sostegno, per il riconoscimento del contributo all'estirpo, la ditta dovrà fornire, con la domanda di sostegno, foto geotaggate del vigneto stesso ove si evidenzia la presenza di materiale di sostegno

Il Servizio territoriale comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari.

19.1 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come

superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 26 "Recuperi e penalità" delle presenti disposizioni;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata salvo segnalazione da parte del Servizio Territoriale di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.

20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

La Regione, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di *pagamento a saldo* istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono stabiliti dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027.

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

21. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

22. DOMANDA DI VARIANTE

Le domande di variante può essere presentata solo successivamente alla finanziabilità della domanda di sostegno.

Il beneficiario deve essere autorizzato dal Servizio Territoriale competente ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati. Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto. Non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le domande di variante possono essere presentate solo per la seguente casistica:

- variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al paragrafo 25.1 "Subentro in caso di decesso dell'intestatario della domanda di sostegno" delle presenti disposizioni.

La compilazione e presentazione della domanda di variante, analogamente alla domanda sostegno, è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

La documentazione a corredo delle domande, come stabilito da OP AGEA, deve essere caricata, in fase di compilazione delle domande e prima della presentazione (rilascio), mediante upload di file in formato ".pdf" e con dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

Il richiedente deve, altresì, trasmettere la domanda di variante al Servizio territoriale competente **entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data di rilascio della domanda nel portale SIAN.**

Il file *.pdf della domanda di variante, rinominato "Intervento RRV – Campagna 2026/2027_Cognome_Nome.pdf" ovvero "Intervento RRV – Campagna 2026/2027_Ragione Sociale.pdf" dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente.

Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:

Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

La trasmissione deve essere effettuata dal richiedente **esclusivamente a mezzo PEC**; la PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

***"Intervento RRV – Domanda di variante n.XXXXXXXXXX – campagna 2026/2027
Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale" CUUA XXXXXXXX "***

Alla PEC devono essere allegati, pena irricevibilità della domanda di variante:

- 1) Il file *.pdf della domanda di variante generato dall'applicativo SIAN su cui è apposta firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente.
- 2) ricevuta di attestazione di rilascio telematico della domanda di variante nel portale SIAN.

Eventuale altra documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

Il Servizio Territoriale competente dovrà procedere alla ricevibilità della domanda di variante e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate entro e non oltre il 15 gennaio 2027.

Il richiedente potrà procedere con la variante solo ad avvenuto accoglimento della stessa da parte del Servizio Territoriale competente per territorio.

La domanda di variante del beneficiario per subentro sarà assoggettata al seguente iter:

- 1) invio della domanda al Servizio Territoriale competente per il territorio entro i termini stabiliti;
- 2) preautorizzazione da parte del Servizio Territoriale competente e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;

- 3) trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;
- 4) autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro e non oltre il 19 febbraio 2027 e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 20 gennaio 2027.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

Impianti e operazioni effettuate che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

23. MODIFICHE MINORI

Per "modifiche minori" si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui al precedente paragrafo 22 "Domanda di variante" delle presenti disposizioni e che consentono di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata.

La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva del Servizio Territoriale competente, ma devono comunque essere comunicate al medesimo Servizio al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

La mancata comunicazione di "modifiche minori" comporta l'inammissibilità delle variazioni.

La comunicazione di modifiche minori potrà essere presentata solo dopo la chiusura positiva della finanziabilità delle domande con pagamento a collaudo. È possibile presentare un'unica comunicazione di Modifiche Minori che riguarda più variazioni.

Eventualmente, il beneficiario potrà richiedere al Servizio Territoriale competente, entro la presentazione della domanda di saldo, di procedere alla cancellazione della precedente comunicazione di Modifica Minore, al fine di procedere con una nuova comunicazione di modifica minore.

La cancellazione della modifica minore comporta la cancellazione di tutte le modifiche minori precedentemente comunicate che, se invece debbono essere conservate, debbono essere reinserite con la nuova comunicazione.

Le modifiche minori devono seguire la stessa tipologia della domanda di sostegno.

Le modifiche minori non possono cambiare ciò che è stato inserito in allegato 1 della domanda di sostegno (ovvero i riferimenti dei vigneti esistenti e coinvolti nel progetto).

Per le domande ordinarie con attività di tipo A e B, la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo A1, B1) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto anticipato (somma delle superfici delle attività di tipo A3, B3) NON DEVE ESSERE ALTERATA. Altresì, la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo A2, B2) NON DEVE ESSERE ALTERATA.

Pertanto, sono permessi cambi di attività e cambi alle superfici delle attività, purché la superficie finanziata totale della domanda rimanga inalterata e siano rispettati i vincoli di cui sopra.

Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% potrebbero determinare, a seguito del ricalcolo degli importi, una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso. Pertanto, nel ricalcolo degli importi con le attività variare, sarà previsto un coefficiente correttivo di riduzione degli stessi, al fine di salvaguardare l'importo totale del sostegno approvato per la domanda di sostegno.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, il Servizio Territoriale competente valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dal presente avviso.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, il contributo riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziaria abilità dell'operazione.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (comune, foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato.
- 5) Variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, all'Ufficio regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione del modello di cui all' "Allegato 9" alle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027.

Per la compilazione del modello "Allegato 9" l'OP AGEA mette a disposizione una procedura informatica sul portale SIAN.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'Allegato 9 - analogamente a quanto stabilito per le domande di variante al paragrafo 22 "Domanda di variante" delle presenti disposizioni - deve essere stampato, firmato digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, ed inviato a mezzo PEC al Servizio Territoriale competente **entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data di presentazione nel portale SIAN.**

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, per superficie - per caratteristiche del vigneto impiantato - per materiale di sostegno utilizzato rispetto a quanto riportato in domanda di saldo, non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

24. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può presentare rinuncia alla domanda di sostegno, in forma telematica sul portale SIAN, fino a che per la domanda non è stata implementata la finanziabilità informatica da parte del Servizio Territoriale competente.

Nella fase successiva alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, esclusivamente Servizio territoriale competente.

In ambedue i suddetti casi, l'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC).

La revoca dell'aiuto deve essere quindi notificata al beneficiario.

25. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Ai sensi di quanto stabilito dalle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di Forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

- 1) protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
- 2) compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

Il Servizio Territoriale a seguito di istruttoria dell'istanza, può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale, comunicando l'esito entro del riconoscimento della causa evocata entro non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo l'eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni\penali.

25.1 Subentro in caso di decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al paragrafo 25 "Comunicazione di cause di forza maggiore

e circostanze eccezionali" delle presenti disposizioni, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata al Servizio Territoriale competente che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo PEC, l'esito dell'istruttoria, allegando, se del caso, modello di appendice di subentro generato.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta, e comunque prima della scadenza della presentazione della domanda di saldo, 15 giugno 2027.

26. RECUPERI E PENALITA'

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.
2. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che:
 - presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo;
 - hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo alla predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Le penalità di esclusione dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 anno, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

27. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle

disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà, altresì, presentare per tali superfici vitate la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOP/IGP, secondo le modalità operative stabilite annualmente da AGEA relativamente alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni Dop e Igp.

Il produttore, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, si impegna a:

- mantenere, a norma dell'art. 11 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) 2022/126, la proprietà ed il possesso delle superfici finanziate con il contributo di cui al presente bando per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di saldo, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza.

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.M. 2 dicembre 2024, n. 635206 e richiamato da AGEA Coordinamento nella Circolare n. 8699 del 04/02/2025, sono stabiliti i "vincoli al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento" di seguito indicati.

Gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, al Servizio Territoriale competente, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato;

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per lo stesso periodo di vincolo quinquennale.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'aiuto finanziario non viene recuperato dall'Organismo Pagatore a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo quinquennale. Tale circostanza è comunicata preventivamente al Servizio Territoriale competente, pena la restituzione dell'intero contributo erogato.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.M. 2 dicembre 2024, n. 635206, l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziato in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali individuate a livello unionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, o nazionale, definite sulla base di casistiche.

Le comunicazioni preventive, debitamente motivate, sono comunicate dai beneficiari, secondo le procedure indicate da OP AGEA, al Servizio Territoriale competente che le valuterà ai fini della decisione di accettazione o diniego.

A tal fine occorre verificare che nei casi o nelle circostanze invocate non si configuri indebito vantaggio per i soggetti interessati. La realizzazione di un vantaggio "indebito" può essere sia diretta che indiretta ed è costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

- mantenere la destinazione di uso delle superfici impiantate con il contributo di cui al presente bando, che devono essere oggetto di coltivazione ordinaria, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente, per almeno cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo, pena la restituzione del sostegno

percepito. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno impiantato, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno cinque anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo;

- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”* e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- rispettare il *“requisito di congruità”* di cui al successivo paragrafo 28 delle presenti disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni a quanto richiesto con la domanda di sostegno, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023, dalla campagna 2024/2025, e delle Istruzioni Operative n. 83 del 22 luglio 2025 l'O.P. effettua annualmente il controllo post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\condizione del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Eventuali subentri devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, al Servizio Territoriale competente che dovrà valutare e comunicare l'accettazione\diniego.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

28. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge regionale n.28/2006 *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”* e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.

In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si specifica che:

Art.2, comma 1

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola

sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Art.2, comma 2

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre 2006 n. 28 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il "fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato" di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013,

pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

La concessione dell'aiuto è condizionata al possesso del *requisito di congruità* con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti.

29. CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

30. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Per l'applicazione delle disposizioni in materia di richiesta della comunicazione antimafia e dell'informativa antimafia, ai sensi della normativa vigente, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 29 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 8.2026 del 12/02/2026 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027, cui si rinvia.

31. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

E' ammesso ricorso gerarchico all'autorità sovraordinata avverso atti amministrativi non definitivi per motivi di legittimità e/o merito entro 30 giorni dalla notifica dell'atto o dalla sua conoscenza.

Il ricorso gerarchico va presentato esclusivamente in un'unica istanza, con firma digitale del legale rappresentante della ditta ricorrente, al seguente indirizzo PEC direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it.

E' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente avverso i provvedimenti definitivi, nei termini di legge.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al Servizio territoriale competente che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

32. DEMARCAZIONE

Ai sensi del comma 5, art.2 del D.M. 2 dicembre 2024 n. 635206 , al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle attività finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del predetto decreto. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PSN nazionale presentato alla Commissione europea.

I nuovi impianti finanziabili con lo Sviluppo rurale sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013.

33. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2026/2027 si conclude entro il 15 ottobre 2027.

34. UFFICI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità all'aiuto

per l'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti è il Servizio Territoriale competente.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) è l'Ufficio Interventi no SIGC di Agea Organismo Pagatore.

35. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

Responsabile della EQ "Filiera Viticola Enologica"

P.A. Enot. Francesco Mastrogiacono

e-mail: vitivinicolo@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Ing. Benedetto Palella

e-mail: responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

36. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e il loro trattamento è connesso all'esercizio delle Pubbliche Funzioni di cui è investito il titolare.

Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto filiera.agroalimentari@regione.puglia.it.

Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.

Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti misti (strumenti cartacei e/o digitali) e, segnatamente, attraverso le funzionalità del portale SIAN, del Portale EIP Puglia, del portale PSR-SIARP e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e dei successivi controlli amministrativi.

E' fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (filiera.agroalimentari@regione.puglia.it) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gdpd.it .

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

37. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, alle procedure stabilite da AGEA Coordinamento con circolari applicative e da AGEA OP con Istruzioni Operative che dettano le modalità e condizioni per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento a saldo, nonché al *“Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti”* e quanto previsto dal vigente *Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e AGEA per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande OCM vitivinicolo*.

Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

RESPONSABILE UTENZE SIAN

Lungomare N. SAURO

45/47 70121 BARI

responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

Oggetto	Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) Intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" D.M. 02 dicembre 2024 n. 635206 campagna – 2026/2027 RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN
---------	--

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

TEL. _____ cell. _____ Email: _____ PEC _____

Iscritto al N° _____ dell'Ordine /Albo _____ Prov. _____

CHIEDE

- ☒ **CREDENZIALI** (1) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande "Ristrutturazione e riconversione vigneti", inviando la presente al seguente indirizzo mail:

responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro del Tecnico

Firma digitale

(1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

REGIONE PUGLIA

SERVIZIO TERRITORIALE DI _____

Oggetto	Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) Intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" D.M. 2 dicembre 2024 n. 635206 campagna – 2026/2027 Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di sostegno
---------	---

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____

Tel. _____ cell. _____ e-mail: _____ PEC _____

Iscritto al N° _____ dell'Ordine /Albo _____ Prov. _____

essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i rispettivi CUAA, alla presentazione delle domande di sostegno relative alla "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - **campagna 2026/2027**:

CHIEDE

a codesto Servizio Territoriale di _____

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro del Tecnico

Firma digitale

Allegati:

- ☐ Documento di riconoscimento
- ☐ Elenco Ditte – CUAA
- ☐ Mandato/delega n° _____ Ditte
- ☐ Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA

Delega - Autorizzazione

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Via _____ n° _____ - CAP _____
CF: _____ P.IVA : _____
CUAA: _____.

DELEGA

Il Dott. Agr. /Per. Agr./Agr. _____
nato a _____ il _____, residente in _____
via _____ n° _____ - CAP _____
CF: _____.
Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,
nella sua qualità di tecnico incaricato

AUTORIZZA

alla **Compilazione** - **Rilascio** - **Stampa** - sul portale SIAN della domanda relativa alla
"Ristrutturazione e riconversione vigneti" - **campagna 2026/2027**.

Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la
campagna 2026/2027.

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per
attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Regolamento
UE 2016/679 (GDPR).

li

Firma digitale del delegante

Allegati:

- ☐ **Documento di riconoscimento del delegante**
- ☐ **Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA**

ELENCO DITTE

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P.IVA

Timbro del Tecnico Incaricato

Firma digitale

Modello 3: Dichiarazione del richiedente clausola pantouflage**CLAUSOLA PANTOUFLAGE**

(art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012)

DICHIARAZIONE resa ai sensi artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto _____ nato/a a _____

Il _____ residente a _____ c.a.p. _____

C.F. _____ in qualità di _____

della Soc./Ditta _____ con sede legale in _____

c.a.p. _____ via _____ C.F. _____

P.IVA _____ tel. _____ PEC _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni false o mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti alla verità, così come disposto dall'art.76 del D.P.R.445/2000:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Data

Firma digitale